



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000989/P
Del 25/09/2015 12 48 37
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della I Commissione Consiliare
Permanente

Alla Giunta per il Regolamento Interno

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Campania” (Reg. Gen. n. 65)

Ad iniziativa del Consigliere Piscitelli
Depositata in data 25 settembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 98 e 138 del Regolamento interno

il provvedimento in oggetto a:

A S S E G N A

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame

Giunta per il Regolamento interno per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

D'ordine del Presidente
Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

I COMMISSIONE PERMANENTE AFFARI ISTITUZIONALI

Amministrazione Civile - Rapporti Internazionali e Normativa Europea
Autonomie Locali e Piccoli Comuni - Affari Generali - Sicurezza delle Città
Risorse Umane - Ordinamento della Regione

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0012765/A
Del 25/09/2015 09:57:20
Da: CR A SERASS

Al Presidente
Consiglio Regionale della Campania

S E D E

Prot. n. 12 /SP
del 24/09/2015

Oggetto: trasmissione proposta di modifica al Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania.

Si trasmette in allegato la proposta in oggetto a firma del Presidente della I Commissione Consiliare Permanente.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
Segreteria del Presidente
Michele Izzo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

**“Proposta di modifica del Regolamento interno del
Consiglio Regionale della Campania ”**

Ad iniziativa del Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli

Alfonso Piscitelli



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Relazione illustrativa

Fatti epocali stanno scuotendo dalle fondamenta l'assetto del mondo. I processi di globalizzazione sul versante economico finanziario e i tumultuosi cambiamenti prodotti dalle conoscenze scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche stanno sempre di più evidenziando lo scarto fra la rapidità del mutamento e la lentezza dei tempi delle scelte e delle decisioni politiche istituzionali.

Uno scarto maggiormente avvertito nelle aree del Paese, come quelle meridionali, a cosiddetto sviluppo ritardato dove l'incertezza nei tempi delle decisioni, la farraginosità nel processo di formazioni delle Leggi divengono indipendentemente dalla volontà dei soggetti della politica, un oggettivo fattore di ostacolo a qualsivoglia ipotesi di riscatto e di rinascita civile, economica e culturale del Paese. La competizione, tra l'altro, a livello globale si manifesta sempre di più tra aree che non solo sono capaci di accrescere il livello del sapere e delle conoscenze da parte del capitale umano e dei rispettivi sistemi economici ma, altresì, anche attraverso la razionalizzazione e modernizzazione degli apparati amministrativi: razionalizzazione e modernizzazione che, necessariamente incrociano il delicato tema dei tempi e dei modi della produzione normativa.

La seguente proposta di modifica del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Regionale della Campania è finalizzata, nel pieno rispetto delle prerogative assegnate all'ordinamento a ciascun Consigliere Regionale ed alla razionalizzazione, per le ragioni descritte in premessa, dei tempi della discussione nonché alla estensione della questione di fiducia (art. 77), prima limitata alla legge di Bilancio ed agli atti alla medesima collegati, anche ai provvedimenti fondamentali di rilevanza generale e a tutte le problematiche relative alla realizzazione del programma di governo della Giunta Regionale; programma, detto incidentalmente, che sottoposto al giudizio del corpo elettorale che per definizione, ottiene il consenso degli elettori.

Le modifiche, più precisamente, sono quelle riferite all'art. 59, che tengono conto dell'intervenuto mutamento della geografia politica del Consiglio regionale; geografia che registra un'articolazione nel campo delle opposizioni tra minoranza e opposizione classicamente intesa.

Le modifiche, invece, degli art. 66,67,70,75 e dei restanti articoli del regolamento sono fondamentalmente utili alla chiarezza espositiva dei consiglieri regionali, alla razionalizzazione dei tempi degli interventi in aula per avviare in tempi certi all'attuazione della relativa descrizione politico- istituzionale ovvero all'esame e sottoposizione al voto di qualsivoglia articolato normativo.

Relazione economico finanziaria

La presente proposta di modifica del Regolamento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 1

Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania Sostituzione articolo 59

L'articolo 59 è così sostituito:

Art. 59

Contingentamento della discussione

1. Il Presidente del Consiglio, anche su richiesta dei presidenti dei Gruppi Consiliari e della Giunta regionale, individua gli argomenti i cui tempi della discussione sono contingentati in relazione alla loro complessità, sentiti i Rappresentanti dell'Opposizione e delle Minoranze, nonché ogni componente politica del Gruppo Misto.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 2

Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania
Modifica dell'articolo 66, comma 2

Il comma 2 è così sostituito:

Art. 66

Iscrizione a parlare e modalità di intervento

2. Ciascun Consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento, per l'ordine delle votazioni o nel caso in cui abbia già parlato su questioni pregiudiziali o sospensive.

Ascu



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 3

Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania Modifica all'articolo 67

Il comma 1 è così sostituito:

Art. 67

Durata degli interventi Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La durata di relazioni ed interventi nella discussione sui progetti di Legge e di regolamento e su tutte le questioni e gli affari sottoposti alla deliberazione del Consiglio, per la discussione di ciascun articolo o per l'illustrazione di emendamenti non può eccedere, per ciascun Consigliere, i cinque minuti, fatto salvo quanto determinato in fase di contingentamento. I Presidenti dei Gruppi Consiliari possono stabilire, previa comunicazione al Presidente del Consiglio, una maggiore durata degli interventi di ciascun Consigliere del proprio Gruppo, comunque non superiore alla somma dei minuti a disposizione di tutti i Consiglieri componenti il medesimo Gruppo.

Il comma 3 è così sostituito:

Art. 67

Durata degli interventi Questione pregiudiziale e sospensiva

3. In deroga a quanto stabilito al comma 1, nelle discussioni sul bilancio, la durata degli interventi è stabilita complessivamente per gruppi dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo e comunque in misura non superiore al doppio di quella fissata nel comma 1.

Amor



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 67

Durata degli interventi
Misure per l'efficiamento della discussione

Istituzione comma 7:

7. La Conferenza dei presidenti di gruppo, rappresentante i due terzi dei componenti del Consiglio, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti dei lavori del Consiglio. Essa, assicurando i tempi per gli interventi dei relatori e della Giunta, provvede a ripartire fra i Gruppi, in misura proporzionale alla consistenza degli stessi il tempo disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i consiglieri chiedono di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa della Giunta, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti all'Opposizione una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi di Maggioranza. Ai rappresentanti dell'opposizione è comunque riservato un tempo non inferiore a quello attribuito ai relatori.

Istituzione comma 8:

Qualora non si raggiunga il consenso di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio può sottoporre al Consiglio, che decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di contingentamento.

Il presidente del Consiglio Regionale può comunque procedere al contingentamento dei tempi della discussione quando essa riguardi adempimenti obbligatori da effettuarsi entro scadenze fissate dalla normativa comunitaria, dello Statuto della Regione o dalle leggi dello Stato. In questo ultimo caso, il Presidente del Consiglio comunica la sua decisione all'Assemblea in apertura della seduta.

Arue



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 4

Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania Sostituzione dell'art. 70

L'articolo 70 è così sostituito:

Art. 70

Richiesta di chiusura della discussione

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta da due Presidenti di gruppo o da un quinto dei consiglieri in aula. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. In ogni caso non può essere comunque dichiarata la chiusura della discussione se in essa non sia intervenuto, quando vi sia stata richiesta, un oratore per ciascun gruppo o componente del gruppo misto. Se richiesto, il rappresentante dell'Opposizione può intervenire per un tempo massimo di dieci minuti.
2. Dichiarata la chiusura della discussione si procede, senza ulteriori dichiarazioni o interventi, alla votazione.

Amc



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 5

Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania Sostituzione dell'articolo 75

L'articolo 75 è così sostituito:

Art. 75

Dichiarazione di voto

1. Il Presidente di ciascun Gruppo o un suo delegato, può esprimere, prima di ogni votazione, la dichiarazione di voto non eccedendo i dieci minuti.
2. I consiglieri, salvo diversa determinazione in fase di contingentamento, ogni volta che il Consiglio si appresta ad una votazione hanno sempre facoltà di parlare per una succinta motivazione del proprio voto, per non più di cinque minuti, nel caso in cui la loro espressione di voto sia difforme a quella del Gruppo di appartenenza.
3. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Amor



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 6

Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania Sostituzione dell'articolo 77

L'articolo 77, qualora sia corrispondentemente modificato lo Statuto regionale, è così sostituito:

Art. 77 Questione di fiducia

1. La questione di fiducia può essere posta dal Presidente della Giunta Regionale sulla Legge finanziaria, sulla Legge di Bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle Leggi relative all'Istituzione di tributi ed Imposte Regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta anche sull'attuazione del programma di Governo e sui suoi aggiornamenti, nonché su questioni particolarmente rilevanti per la collettività Regionale, sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti.
2. La questione di fiducia, se approvata con voto palese per appello nominale, comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.
3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei Consiglieri Regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del Presidente della Giunta Regionale, della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Regionale.
4. La questione di fiducia, presentata dal Presidente della Giunta, è posta in votazione non prima di ventiquattro ore e non oltre i venti giorni dalla presentazione.
5. Il Presidente della Giunta può, nel corso dello svolgimento della discussione, prendere la parola sulla Questione di Fiducia. E' consentito, per non più di quindici minuti, l'intervento di un relatore per gruppo anche per dichiarazione di voto. I rappresentanti dell'Opposizione e dei gruppi di minoranza hanno diritto ad intervenire per un tempo massimo di venti minuti. Possono intervenire altri Consiglieri solo per dichiarare la difformità del loro voto rispetto a quello del gruppo consiliare cui appartengono, per non più di cinque minuti.

Adel



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 7

Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania Modifica al comma 3 dell'articolo 97

Il comma 3 dell'articolo 97 è così sostituito:

Art. 97 Procedura d'urgenza

3. I progetti di legge per i quali l'Assemblea ha deliberato l'urgenza sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori di cui agli articoli 34 e 56 e in numero massimo di sei all'anno e sono esaminati dalle Commissioni Consiliari competenti con precedenza su ogni altro argomento e per un tempo massimo di quindici giorni, trascorso il quale sono iscritti, in ogni caso, all'ordine del giorno dell'Assemblea. In tali casi si applicano le regole di cui all'articolo 59.

Apelle



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 8

Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania Sostituzione articolo 103

L'articolo 103 è così sostituito:

Art. 103

Discussione dei progetti di legge

1. La discussione in Consiglio dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e sugli articoli.
2. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge prevede l'intervento dei relatori di maggioranza e di minoranza nonché l'eventuale intervento del rappresentante della Giunta e dell'Opposizione per non più di venti minuti ciascuno.
3. Dopo la relazione introduttiva, la discussione prosegue con iscrizioni a parlare dei consiglieri, alternando uno di opposizione o di minoranza e uno di maggioranza per un tempo come previsto dal comma 1 dell'articolo 67.
4. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.
5. I Consiglieri possono, con l'autorizzazione del Presidente, chiedere che siano allegati ai resoconti della seduta relazioni, studi, ricerche, approfondimenti, tabelle ed elenchi, omettendone la lettura in Assemblea o in Commissione.
6. Due presidenti di gruppo o dieci consiglieri possono richiedere che, dopo la relazione sul progetto di legge, abbia luogo un dibattito limitato e in tal caso possono prendere la parola un consigliere per gruppo o componente del gruppo misto nonché i consiglieri che intendono esporre posizioni differenziate rispetto a quelle dei rispettivi gruppi per non più di dieci minuti ciascuno.
7. La Conferenza dei presidenti di gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione per definire, in ordine al dibattito limitato, il contingentamento secondo le modalità previste dall'articolo 59.

Amue



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 9

Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania Modifica dell'articolo 104 comma 1

L'articolo 104 comma 1 è così modificato :

Art. 104

Richiesta di non passaggio agli articoli Discussione degli articoli

1. Durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra ed in ogni caso prima che essa si chiuda, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente i cinque minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli. Il proponente che non abbia potuto svolgere il suo ordine del giorno per la dichiarata chiusura della discussione ha comunque facoltà di illustrarlo, per un tempo non eccedente i cinque minuti.

Apri



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 10

Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania
Modifica dell'articolo 122, comma 4

Il comma 4 è così sostituito:

Art. 122

Discussione delle mozioni

4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere messi ai voti soltanto dopo la votazione della mozione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Art. 11

**Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania
Sostituzione dell'articolo 131**

L'articolo 131 è così sostituito:

Art. 131

Svolgimento delle interpellanze e replica

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di venti minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta, di esporre, per non più di dieci minuti, le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.